



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1307

Data 18.11.2022

## **P.O. 10 AREA RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Numero Settoriale: 116

Data 03.11.2022

<b>OGGETTO</b>	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</b>
----------------	--

#### *IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA*

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Premesso:

Che, con Delibera di Giunta Municipale n. 122 del 15.11.2017 veniva costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate per l'anno 2017;

Che con la stessa Delibera il fondo per le risorse decentrate anno 2017 è stato fissato in € 470.260,94 per la parte fissa e € 122.987,58 per la parte variabile;

Che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra tra le competenze dirigenziali, fatta salva la competenza della Giunta comunale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, come di seguito precisato in dettaglio:

### **Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato**

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

### **Art. 67, comma 2 - risorse stabili**

L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

**Preso atto** dell'art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale "a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Visto il Dlgs del 25 maggio 2017, n. 75, che all'art. 23 comma 2 recita:

**Preso altresì atto**, dell'art. 23 del d.lgs n. 75/2017 ed in particolare:

- a) **comma 2** "*nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*

**Preso atto** della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/05/2018 che, in merito all'esclusione dal limite art. 23 c.2 Dlgs 75/2017 testualmente recita: *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.”*;

**Preso atto**, a tal fine della deliberazione Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018 con la quale la predetta sezione ha pronunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

**Visto altresì** l'art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**Rilevato che:** - in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole di cui sopra; - è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale 2016 è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”.

**Evidenziato**, pertanto, che risulta salvaguardato, in ogni caso, il limite dell'ammontare complessivo del Fondo del 2016, anche se il personale in servizio, negli anni successivi, risulti inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

**Dato atto** che le progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 erano computate all'interno del fondo per il salario accessorio al loro costo storico e che quindi gli aumenti contrattuali susseguitesi erano a carico del bilancio dell'Ente;

**Tenuto conto** che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le “differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali” e che “tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;

**Preso atto** che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad € 33.608,61 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, tale somme rimangono escluse dalle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017;

**Preso atto, altresì**, che le risorse di cui all'art. 67 comma 2, lettera a) del ccnl 21.05.2018 sono pari a € 32.198,40 (€ 83,20 X 387 dipendenti al 31.12.2015), tale risorse rimangono escluse dalle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017;

**Che** per quanto sopra statuito la parte stabile del fondo delle risorse decentrate anno 2022, viene costituita dall'importo unico consolidato relativo all'anno 2017 + le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera **a** e lettera **b**;

**Stabilito** che il concetto di "*trattamento accessorio*" viene definito, dalla delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, come inclusivo di tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, tra cui la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

**Considerato** che nell'anno 2022 sono stanziati, oltre a quanto previsto dalle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigenziale, somme incluse nel limite del salario accessorio: retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative pari ad € 75.000,00 (somme alimentate dal bilancio comunale) e pertanto le risorse previste dalla presente deliberazione rispettano quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e trovano allocazione nel fondo;

**Che**, con nota, di prot. n. 36770 del 09.09.2022 il responsabile dell'Area Risorse Umane e Servizi Demografici, chiedeva ai vari Responsabili di P. O. la quantificazione delle risorse, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c del CCNL 2016/2018, da inserire nel fondo parte variabile, derivanti da specifiche disposizioni di legge;

**Che**, le risorse da inserire nel fondo parte variabile trasmesse dai Responsabili di P. O. sono:

a) Nota prot. n. 38116 del 16.09.2022. P. O. n. 1 € 7.300,00, rimborso spese di notifica da parte di altri Enti.

b) Nota prot. n. 38543 del 20.09.2022 P. O. n. 3 € 72.575,90, rimborso di somme accreditate dal Comune di Agrigento per il Progetto HOME CARE PREMIUM.

c) Nota prot. n. 40579 del 03.10.2022 P. O. n. 10 € 20.000,00, rimborso da Parte dell'ISTAT per la remunerazione di indagini statistiche.

d) Nota di prot. n. 42047 del 12.10.2022 P. O. n. 6 incentivi tecnici art. 113 D/lgs 50/2016 € 53.419,08 inerenti i servizi di spazzatura e € 2.640,00 inerenti "Lavori di ripristino della sede stradale Viale Che Guevara".

**Che inoltre**, con l'accordo anno 2021, si era stabilito che, le residue risorse di € **40.491,09** della parte stabile del fondo, andavano a confluire come economie una tantum, nella parte variabile del fondo anno 2022;

**Valutato** che permangono le condizioni di dissesto finanziario e pertanto (Come stabilito dal parere n. 51/2022 della Corte dei Conti Sezione Sicilia e dall'art. 67 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018), il fondo può essere costituito nella sua parte stabile, mentre è preclusa la possibilità di alimentare lo stesso con gli importi oggetto della parte variabile di cui al comma 3 del medesimo art. 67, con l'unica eccezione "*delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*"

**Inoltre** il suddetto parere raccomanda di tenere conto del fatto che il rinvio esplicito al comma 3 dell'art. 67 effettuato dal comma 6 del medesimo articolo non prevede le economie degli anni precedenti di fonte stabile (art. 67, commi 1 e 2), espressamente previste dall'art. 68, comma 1, ultimo periodo”;

**Per** le superiori normative la suddetta somma non può essere inserita nel fondo decentrato integrativo;

**Stabilito**, che le risorse variabili del fondo sono state quantificate, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e nel caso del nostro Ente che si trova in situazione deficitaria possono essere stanziati solo le quote di cui all'art. 67 comma 3, lett. c) del CCNL del 21 maggio 2018, previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

**Visto** l'allegato A, parte integrante del presente atto, da cui si desume che il totale delle risorse disponibili nel contratto collettivo decentrato integrativo dei dipendenti, per l'anno 2022 sono pari a **€ 691.954,93**;

**Visto, altresì**, che vengono pienamente rispettati i vincoli dettati dal CCNL del 21 maggio 2018 e dalla normativa vigente e dall'art. 23 comma 2 del Dlgs n. 75 del 25 maggio 2017;

**Vista** l'allegata Relazione, Tecnico-Finanziaria, del contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022, redatta secondo il modello della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19.07.2014 e nella quale è illustrata la costituzione del Fondo per le risorse accessorie;

**Visto** il Verbale dei Revisori dei Conti, allegato alla presente, che esprime **parere favorevole** sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2022;

**Accertato** - che la specifica materia della costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione decentrata e che le amministrazioni hanno unicamente l'obbligo di comunicare preventivamente all'avvio della contrattazione decentrata ai soggetti sindacali le risorse che intendono destinare alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;

Per quanto esposto sopra,

Visto l'art. 107 e successive modifiche ed integrazioni del T.U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 267/2000

## **DETERMINA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2022, si è tenuto conto, del D.lgs del 25 maggio 2017, n. 75, art. 23 comma 2, della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 e della deliberazione Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018.

4. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO. SS. ed alle R.S.U. Aziendali e di pubblicare la presente determina sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

Il Responsabile dell'Area  
*Gaetano Manganella*

Firmato da:  
GAETANO MANGANELLA  
Codice fiscale: MNGGTN59L01F941F  
Valido da: 23-12-2021 09:01:48 a: 23-12-2024 09:01:48  
Certificato emesso da: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2, Intesi Group S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-11-2022 14:03:17  
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. 1307

data 18.11.2022

## P.O. 10 Area Risorse Umane e Servizi Demografici

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

n. 116

data 03.11.2022

<b>OGGETTO</b>	<b>COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018. – CIG: .</b>
----------------	---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
 .....  
 .....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE  
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Il Responsabile del servizio finanziario  
 Dott. Alba Gerlando

Firmato da:  
 ALBA GERLANDO  
 Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P  
 Valido da: 13-07-2020 01:00:00 a: 14-07-2023 00:59:59  
 Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
 Riferimento temporale 'SigningTime': 18-11-2022 13:53:34  
 Motivo: Approvo il documento



## COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio di Agrigento)

### COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 61 del 18/11/2022

---

#### **Parere su “Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’ anno 2022 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)”**

L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 10,30 si è riunito presso gli uffici comunali il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara, per esprimere parere, ai sensi dell’art.67 del CCNL, 21.05.2018 sulla Proposta di deliberazione avente per oggetto : “*Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’ anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)*”

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Bilello - Presidente
- Dott. ssa Minuti Andreana - Componente
- Dott. Carlo Sgrò - Componente

Il Presidente relaziona ai componenti il Collegio dei Revisori, che :

• il Responsabile della P.O. N.10 Area Risorse Umane e Servizi Demografici del Comune di Favara, Gaetano Manganella ha trasmesso, a mezzo PEC, *la determinazione n.116 del 03/11/2022* ai fini del controllo della compatibilità dei costi, ai sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulla “*Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022 ai sensi art.67 del CCNL 21/05/2018*”:



Il collegio preliminarmente, prende visione della determina.

**PREMESSO** che il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

**PREMESSO** che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:

- **risorse stabili**, che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;

- **risorse variabili**, che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare



secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo che presentano la caratteristica della "eventualità" e "variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- **risorse variabili a destinazione vincolata** che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

**VISTO** il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, il quale prevede:

- all'art. 67 comma 1 che a decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 co. 2 del CCNL 2004, relative all'anno 2017, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 co.4 del CCNL 2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 del CCNL 2004;

- all'art. 67 comma 2 che l'importo consolidato di cui sopra possa essere stabilmente incrementato;

- all'art. 67 comma 1 che le suddette risorse confluiranno nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

**VISTO** l'art. 15 co. 5 del CCNL 21/05/2018 che prevede il finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato a carico dei bilanci, per gli enti che hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative le risorse secondo quanto previsto dall'art. 67 co. 1;

**PRESO ATTO** che il fondo dell'anno 2017 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo per l'anno 2022 ( come da allegato A alla delibera 116 del 03.11.2022 a firma del responsabile della P.O. n.10 Area Risorse Umane e Servizi demografici);

**CONSIDERATO** che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;


**RILEVATO** pertanto che è necessario procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

**RILEVATO** che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**TENUTO** conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

**DATO ATTO** che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "controlli in materia di contrattazione integrativa";

**VISTO**, che, l'Ente ha ritenuto di dover procedere alla rideterminazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, come da prospetto indicato, dando atto che tali importi, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 e di dare atto che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;



**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**VISTI:**

- ✓ Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- ✓ Il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- ✓ Il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;
- ✓ Il principio applicato della contabilità di cui all'all. 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ Il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- ✓ Lo statuto comunale;
- ✓ Lo schema di costituzione del fondo anno 2022 allegato alla determina **n.116 del 03/11/2022**;
- ✓ Le vigenti norme in materia.

Tutto ciò premesso e considerato e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

**nell'attestare che**

- ❖ la costituzione del fondo per le risorse decentrate è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- ❖ l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macroaggregato 1 delle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2022-2024;

**raccomanda il rispetto**

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *“le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
3. dei principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate e la sottoscrizione del CCDI;

**RICORDA**

- che i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente, a condizione che si siano preventivamente ed in tempo assegnati gli obiettivi di performance con atti amministrativi rilevabili e quantificabili;

- che per le eventuali progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;

- che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento dell'Ente;

- che le risorse finanziarie che costituiscono i compensi legale per sentenze e i compensi ISTAT devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e prevedere che la liquidazione, in sede di Contrattazione Decentrata, deve avvenire ad effettiva attività espletata e rendicontata nei relativi progetti per l'annualità in esame.

fa presente

che l'esame della ripartizione delle risorse sopra determinate avverrà in sede di rilascio del parere al C.C.D.I. per l'anno 2022, tenuto conto di quanto riportato nel presente verbale e degli atti amministrativi posti in essere dall'Ente.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile della P.O. n. 10 Dott. Manganella, il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabili delle P.O. n.2 dott.. Alba,

il Collegio

### **Certifica**

Ai sensi dell'art 67 del CCNL 21.05.2018 la costituzione del fondo Risorse Decentrate e che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, c. 1 D.Lgs. n. 165/2001 sarà effettuato dal collegio acquisita l'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa e la relazione tecnico – finanziaria.

*L'organo di Revisione*

